

COMUNE DI MONTERIGGIONI

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n°9 del 09 febbraio 2001.

Approvato dal CO.RECO. con decisioni n. 42 e 43 nella seduta
del 21.02.2001.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Autonomia del Comune

1. Il Comune di Monteriggioni è Ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché impositiva e finanziaria.

3. Il Comune, oltre alle funzioni conferitegli con leggi dello Stato e della Regione, rivendica una specifica autonomia nella gestione delle sue risorse e nella organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse nel rispetto del principio di sussidiarietà. A tal fine si avvale anche delle attività offerte dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2 Territorio e sede

1. Il Comune di Monteriggioni comprende la parte del territorio delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Cassia Nord n.150, dove si tengono di norma le adunanze degli organi collegiali.

3. I matrimoni, ai sensi dell'art. 106 del Codice Civile, possono essere celebrati anche nei locali comunali posti nel complesso monumentale di Abbadia Isola.

Art. 3 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome **COMUNE DI MONTERIGGIONI**.

2. Lo stemma del Comune è rappresentato, su fondo rosso, da tre torri merlate alla guelfa, la centrale aperta di nero, unite da mura racchiudenti due altre torri, la destra torricellata di un pezzo e finestrata di nero, l'altra sormontata da una guardiola merlata, nel centro una chiesa, il tutto al naturale e fondato sopra una campagna di

verde (decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato 16.12.1936).

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. Non può essere autorizzato l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali.

Art. 4

Finalità generali

Il Comune:

1. Rappresenta e cura gli interessi della Comunità e ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale, economico e culturale, in attuazione dei principi di uguaglianza e di solidarietà sociale sanciti dalla Costituzione.

2. Promuove le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro, allo studio, alla cultura ed alla parità giuridica e sociale, perseguendo la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna, favorendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e in tutti gli Organi Collegiali.

3. Riconosce, agevola e tutela la parità di trattamento ed il diritto di partecipazione dei cittadini più deboli.

4. Cura, protegge e accresce le risorse ambientali, artistiche e turistiche e favorisce l'espansione delle relazioni culturali, sociali ed economiche.

5. Favorisce la valorizzazione ed il recupero dei centri storici quale patrimonio irrinunciabile, e la tutela delle bellezze naturali come risorsa.

6. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura e della salute, tenendo presente tali necessità negli interventi di interesse pubblico e privato.

7. Agisce perché siano resi effettivi i principi enunciati nel presente Statuto.

Art. 5

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza,

avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, religiose, politiche, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia e con la Regione.

Art. 6

Partecipazione popolare

Il Comune:

1. Realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini, compresi quelli dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dalla legge.

2. Riconosce che presupposto fondamentale della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei a garantirne la più ampia diffusione.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

Gli Organi del Comune

Art.7

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Art.8

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, quale diretta espressione rappresentativa della comunità locale, è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge e dallo statuto individua ed interpreta gli interessi generali della comunità e stabilisce, in relazione ad essi, gli indirizzi programmatici che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione.

3. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti. In particolare esercita il controllo:

- a) su organi e sulla struttura operativa;
- b) su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

4. Le funzioni di competenza del Consiglio Comunale non sono delegabili alla Giunta.

Art. 9 **Elezione e composizione**

1. L'elezione, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco a termine di legge.

3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10 **Poteri dei Consiglieri**

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincoli di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto a presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, nelle forme ed i modi stabiliti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri esercitano il controllo sugli atti dell'Amministrazione Comunale con le modalità e nelle forme previste dalla legge e dai Regolamenti Comunali.

Art. 11 **Doveri del Consigliere**

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.

Art. 12

Dimissioni e Decadenza

1. Le dimissioni dei Consiglieri Comunali sono comunicate in forma scritta al Consiglio Comunale, sono irrevocabili dalla data di presentazione al protocollo generale, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza alla seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla stessa.

3. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'arco di dodici mesi, dà luogo d'ufficio all'inizio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del Consigliere. Dell'inizio del procedimento viene dato immediato avviso all'interessato il quale può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al primo Consiglio Comunale utile. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

Art. 13

Gruppi consiliari e capigruppo

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi formati, a norma di regolamento, da almeno due componenti.

2. Qualora per una lista presentatasi alle elezioni risulti eletto un solo consigliere, lo stesso avrà diritto di costituirsi in un gruppo autonomo.

3. Ciascun gruppo consiliare ha un proprio capogruppo, che esercita le prerogative riconosciute dal decreto legislativo n° 267/2000 e- secondo le modalità previste dal regolamento.

4. E' istituita la conferenza dei Capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.

5. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'espletamento delle loro funzioni, idonei mezzi, strutture e risorse.

6. La programmazione dei lavori del Consiglio è discussa e definita dalla conferenza dei Capigruppo convocata e presieduta dal Sindaco.

7. La conferenza dei Capigruppo si ritiene validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Capigruppo.

8. Alla conferenza dei Capigruppo partecipa il Segretario Generale.

Art.14 **Convocazione del Consiglio**

1. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale, stabilendo l'ordine del giorno secondo le norme del regolamento:

- a) per propria iniziativa;
- b) a seguito di deliberazione della Giunta Comunale;
- c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati.

2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, salvi termini più ampi stabiliti dal Regolamento;
- b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

3. Ai fini del presente articolo i Consiglieri aventi residenza fuori del territorio comunale, debbono eleggere domicilio nel Comune. In difetto, la notifica si ha per effettuata con il deposito dell'avviso presso la Segreteria e con la spedizione dell'avviso stesso a mezzo raccomandata alla residenza del Consigliere.

Si osservano le disposizioni dell'art.155 c.p.c.

Art. 15

**Numero legale per la validità delle sedute e deliberazioni.
Modalità di votazione**

1. Il Consiglio Comunale, è validamente costituito, in prima convocazione, con l'intervento della metà dei componenti assegnati e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un terzo dei componenti.

2. Il Consiglio Comunale delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono una maggioranza speciale.

**Art. 16
Presidenza delle sedute consiliari**

1. Il Sindaco presiede l'adunanza ed è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, per l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini. Tale provvedimento non può comunque essere assunto nei confronti di consiglieri comunali.

4. Le modalità di esercizio di tali poteri sono disciplinate dal regolamento.

**Art.17
Esercizio della potestà regolamentare**

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione e di delegificazione:

- a) per la propria organizzazione;
- b) per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
- c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
- d) per le materie in cui esercita funzioni.

2. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti di propria competenza con la maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora non venga raggiunta la maggioranza qualificata richiesta per il primo esame, i regolamenti in seconda lettura vengono

approvati con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella prima seduta successiva utile del Consiglio Comunale.

3. I regolamenti sono votati nel loro complesso salvo diversa determinazione del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale all'interno dei propri regolamenti può prevedere l'istituzione dell'indennità di funzione sostitutiva del gettone di presenza.

Art.18 **Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio esercita le proprie funzioni avvalendosi del supporto di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Alle Commissioni è affidato il ruolo di agevolare e snellire i lavori dell'Assemblea, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione e alle altre questioni sottoposte al Consiglio.

3. Commissioni speciali possono essere costituite, garantendo comunque la rappresentanza di ciascun Gruppo Consiliare, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, su specifiche materie, fatte salve le competenze di altre Commissioni.

4. Il Consiglio disciplina con regolamento le commissioni e il loro funzionamento, perseguendo l'obiettivo della efficienza decisionale.

Art. 19 **Commissioni di indagine, di controllo e di garanzia**

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può costituire al proprio interno, commissioni di indagine, di controllo e di garanzia con composizione proporzionale, garantendo, comunque, la presenza dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Le commissioni, nella prima seduta nominano il Presidente fra i membri appartenenti alle minoranze.

3. Le commissioni operano nell'ambito del mandato affidatogli; utilizzano le strutture ed il personale dell'ente messo a loro disposizione e cessano allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

4. Le commissioni hanno il potere di acquisire informazioni da amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.

5. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina l'elezione dei Presidenti ed il funzionamento delle commissioni.

Art. 20

Rappresentanze del Consiglio Comunale

1. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.

2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

Art. 21

Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è l'organo politico-amministrativo che collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. E' composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di quattro assessori e massimo di sei tra cui il vice sindaco nominati fra i Consiglieri Comunali e/o fra i cittadini che sono in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale .

3. Gli assessori non consiglieri partecipano al Consiglio Comunale senza diritto di voto con funzioni di relazione e di diritto di intervento nelle materie assegnate.

4. Non possono far parte della Giunta i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado.

5. Alla eventuale sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti, o cessati dall'ufficio per altre cause, provvede il Sindaco entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o dalla causa che ha determinato la cessazione dalla

carica, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

CAPO IV SINDACO

Art. 22 Il Sindaco

1. Il Sindaco, ufficiale di governo e capo dell'amministrazione, rappresenta l'ente, anche in giudizio, e ne dirige la politica assicurandone l'unità di indirizzo.

2. Esercita, altresì, le funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, in particolare:

a) indirizza gli assessori sulle direttive politiche ed amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio;

b) adotta le ordinanze nelle materie e nei casi stabiliti dalla Legge;

c) esercita le attribuzioni in relazione alla propria competenza, previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;

d) per particolari esigenze organizzative, può delegare a Consiglieri, compresi quelli di minoranza, l'esame di pratiche complesse e può avvalersi degli stessi per coadiuvare gli assessori delegati alla sovrintendenza e all'esecuzione degli atti.

e) Può delegare, per singoli procedimenti o per materia, la rappresentanza in giudizio ai Responsabili dei Servizi. In ogni caso, compete alla Giunta Comunale, su motivata proposta dei Responsabili dei Servizi, la costituzione in giudizio e la nomina dei legali di fiducia.

Art. 23 Discussione del programma di governo

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna, in apposita riunione, ai Capigruppo il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Non prima di venti e non oltre trenta giorni successivi il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

3. L'attuazione delle linee programmatiche sarà sottoposta alla verifica del Consiglio Comunale entro il 1° trimestre di ogni anno.

Art. 24

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco, o della rispettiva Giunta, non comporta le dimissioni dello stesso.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III

DIRITTI DEI CITTADINI E ISTITUTI DI

PARTECIPAZIONE

Capo I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 25

Soggetti di partecipazione

1. Obiettivo della partecipazione è quello di dare impulso alle capacità autonome della società.

Sono soggetti della partecipazione:

- i singoli cittadini
- i cittadini associati nelle forme da essi liberamente scelte
- i consigli di frazione e di zona ove istituiti.

2. I soggetti della partecipazione hanno diritto di intervenire nella vita della pubblica amministrazione anche attraverso incontri con gli amministratori ed i funzionari responsabili dei servizi.

3. Hanno, altresì, diritto di cooperare alla elaborazione dei programmi dell'Amministrazione Comunale e, quando stabilito dagli organi elettivi, alla loro gestione.

Art. 26

Diritti dei cittadini

1. Ogni cittadino, per la difesa degli interessi individuali e collettivi, ha diritto di:

- agire per la tutela dei propri diritti proponendo ricorsi;
- accedere alle informazioni, agli atti, ai procedimenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi comunali;
- avanzare istanze per richiedere l'emanazione di un provvedimento;
- presentare petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità;
- presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza degli organi elettivi.

2. Nei loro rapporti con il Comune i cittadini hanno diritto a tempi certi ed a risposte motivate.

3. Ogni cittadino ha, inoltre, diritto ad un'informazione completa ed imparziale sulle attività comunali come premessa per una effettiva partecipazione popolare.

4. Il Regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità e le procedure per rendere effettivi tali diritti dei cittadini.

Art. 27

Tutela civica

1. Ogni cittadino singolo o associato ed ogni soggetto privato o pubblico che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del Comune può proporre memoria scritta all'Amministrazione richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.

2. L'organo competente è obbligato all'emanazione del provvedimento, che può accogliere o respingere, con adeguata motivazione l'istanza.

Art. 28

La partecipazione delle libere forme associative

1. Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare all'Amministrazione Comunale attraverso le libere forme associative e di volontariato dagli stessi costituite.

2. Le libere forme associative e del volontariato hanno gli stessi diritti riconosciuti ai cittadini nei limiti delle finalità dalle stesse perseguite ed assumono rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività ed alla loro organizzazione, al fine di poter costituire un punto di riferimento e di rapporto con il Comune.

3. La valorizzazione delle libere forme associative e del volontariato è altresì favorita attraverso idonee forme di partecipazione all'amministrazione comunale.

4. Presso il Comune è istituito l'Albo delle Associazioni e del volontariato secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di partecipazione.

Art. 29

Articolazione territoriale

1. Il Comune, in applicazione del principio di partecipazione e consultazione, articola il proprio territorio in frazioni e, laddove se ne ravveda la necessità, in zone.

2. Il Regolamento individua la suddivisione territoriale.

Art. 30

Organi e funzioni

1. Sono organi della frazione e della zona il Consiglio ed il Presidente.

2. Le modalità di elezioni, la composizione ed i compiti degli organi sono definiti nel Regolamento.

3. I Consigli di frazione e di zona, formulano di propria iniziativa proposte ed esprimono pareri obbligatori per le materie ad essi sottoposti sulla base di consultazioni degli organi elettivi del Comune.

4. Il Consiglio Comunale individua nei propri bilanci di previsione, le risorse finanziarie da assegnare ai consigli di frazione e di zona per l'attuazione di programmi che verranno proposti dagli stessi, sulla base di dette disponibilità.

5. E' indetto referendum consultivo su materie di esclusiva competenza delle singole frazioni o delle zone, quando ne faccia richiesta almeno il 20% degli elettori ivi residenti.

6. Il Regolamento disciplina le modalità di indizione del referendum.

Art. 31

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale, su propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

Art. 32

Il Referendum consultivo

1. E' indetto referendum consultivo, con il quale gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune si pronunciano su materie di esclusiva competenza comunale, quando ne faccia richiesta almeno il 10% degli elettori, oppure un terzo dei Consiglieri assegnati al Consiglio Comunale.

Art. 33

Materie escluse dal referendum

Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

- a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- b) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- c) funzionamento del Consiglio Comunale;
- d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

Art. 34

Comitato promotore

1. Il Comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.

2. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo dei quesiti viene sottoposto al comitato dei garanti che ne valuta la legittimità.

3. Il Comitato promotore deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo sulla proposta di referendum.

4. Apposito Regolamento disciplina la nomina, la composizione, i compiti e le prerogative del comitato dei garanti e le modalità di indizione e svolgimento dei referendum.

Art. 35

Efficacia del referendum consultivo

1. Quando l'atto non sia stato ancora eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum consultivo, ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione.

2. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.

3. Il Consiglio Comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta.

4. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.

CAPO II

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 36

Istituzione

1. Il ruolo di garante della corretta applicazione dei diritti dei cittadini è esercitato anche dal Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale previa consultazione del corpo elettorale da effettuare con le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.

3. I candidati all'ufficio devono essere cittadini elettori in possesso di laurea in giurisprudenza o equipollente e di una adeguata esperienza amministrativa.

4. L'incarico ha una durata di cinque anni, indipendentemente dalla durata del mandato amministrativo e può essere confermato dal Consiglio Comunale per una sola volta.

Art. 37

Prerogative e funzioni

1. Il difensore ha competenza, nei limiti stabiliti dal Regolamento, sull'attività di tutte le unità comunali, nonché sulle aziende, istituzioni, consorzi, enti dipendenti o in genere sottoposti al controllo o alla vigilanza dell'amministrazione comunale e, tramite apposita intesa tra il comune e gli organismi interessati, estende la propria attività anche alle altre amministrazioni locali.

2. Il Regolamento definisce anche i casi di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza, i poteri e le attribuzioni, le modalità di risoluzione dei conflitti, la determinazione dell'indennità da corrispondere al difensore ed i rapporti di questi con il Consiglio Comunale.

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'

Art. 38 Ordinamento

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. L'ordinamento della finanza Comunale è disciplinato dalle leggi dello Stato e, nei limiti da queste previsti e fissati, dal Regolamento di Contabilità.

Art. 39 Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori, composto da tre membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Art. 40 Revisori dei conti

1. I revisori dei conti:

a) collaborano con il Consiglio e la Giunta per la predisposizione tecnica del bilancio preventivo;

b) formulano pareri;
c) vigilano sull'andamento gestionale dell'Ente, anche attraverso forme di controllo a campione;

d) collaborano con gli organi del Comune nella ricerca delle soluzioni più idonee ad assicurare l'equilibrio di bilancio, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate.

2. Le procedure per la revoca dei revisori dei conti sono fissate dal Regolamento di Contabilità, in modo che sia garantita l'imparzialità e l'indipendenza dell'organo.

3. E' fatto divieto ai revisori dei conti di esercitare, durante il periodo del loro mandato, attività professionale, di consulenza, o svolgere altri compiti comunque retribuiti per conto o a favore del Comune, delle aziende, delle istituzioni e degli altri enti da esso istituiti.

Art. 41 Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta.

TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I UFFICI E PERSONALE

Art. 42

Principi organizzativi

1. Al fine di garantire l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità, il Comune è organizzato nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo proprie degli organi elettivi e quelle gestionali proprie dei dirigenti.

2. Il documento programmatico di mandato, le relazioni previsionali e programmatiche approvate con il bilancio annuale e pluriennale, gli atti normativi, gli atti di indirizzo, i piani, i programmi, la definizione di obiettivi, le direttive generali, definiscono e individuano l'ambito delle attività gestionali dei dirigenti.

3. In tale ambito l'attività amministrativa deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione per obiettivi, progetti e programmi;
- b) flessibilità nella gestione delle risorse umane mediante processi di mobilità e di riconversione;
- c) responsabilizzazione del personale nella gestione delle risorse assegnate e nelle procedure;
- d) attivazione di sistemi di controllo interno e di valutazione dei risultati;
- e) valorizzazione delle risorse umane attraverso l'incentivazione e la formazione permanente.

Art. 43

Pianificazione e struttura organizzativa

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente e dei criteri generali approvati dal Consiglio, individua e disciplina le modalità di accesso, la dotazione organica, il sistema direzionale e gestionale dell'Ente.

2. L'ordinamento strutturale dell'Ente deve essere definito da un sistema di organizzazione flessibile a carattere aperto ordinato per strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di funzioni e materie aventi caratteristiche omogenee.

3. Nell'ambito della complessiva struttura dell'Ente, il Regolamento organizzativo può prevedere la costituzione di altri tipi

di strutture, permanenti o temporanee, allo scopo di rendere più efficaci le procedure, elevare le qualità delle prestazioni ed attuare i principi di trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 44

Collaborazioni esterne

1. Il Sindaco può conferire, secondo i criteri e le modalità stabilite nel Regolamento di organizzazione, incarichi per la copertura di posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di funzioni di direzione o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, garantendo comunque i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 45

Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario Comunale presta consulenza giuridico-amministrativa agli Organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

4. Le funzioni del Segretario Comunale sono quelle attribuitegli dalla Legge, dal regolamento e dal Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento del Segretario Comunale l'incarico temporaneo di Vice-Segretario per la sostituzione può essere attribuito dal Sindaco, sentito il Segretario, ad uno dei responsabili dei servizi secondo i criteri che verranno stabiliti nei Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi.

TITOLO VI

Servizi pubblici e forme associative

Art. 46

Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Le forme di gestione dei servizi pubblici locali sono individuate dal Consiglio.

3. Nella gestione dei servizi pubblici locali relativi ai servizi sociali, l'Amministrazione Comunale valorizza le forme di gestione da parte delle Associazioni del volontariato e degli utenti.

4. La scelta tra le diverse forme di gestione dei servizi pubblici locali deve essere congruamente motivata sotto il profilo dell'economicità, della fattibilità, dell'utilità sociale e della qualità delle prestazioni.

5. Il Consiglio deve allegare alla deliberazione relativa alla forma di gestione di un servizio pubblico locale la quantificazione degli essenziali elementi di natura tecnica, economica e finanziaria.

6. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco.

7. Gli amministratori sono scelti secondo criteri di competenza, di esperienza, di professionalità ampiamente documentata.

Art. 47

Forme associative e di cooperazione

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione all'attività, ai servizi ed alle funzioni da svolgere nonché alle opere ai programmi ed agli interventi da realizzare.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

Modifiche dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità previste dalla legge.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

Art. 49 **Entrata in vigore**

1. Il presente statuto, entra in vigore trascorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio, ad eccezione dell'art. 23, comma 1 e 2, la cui efficacia decorrerà dal prossimo mandato amministrativo.